
ALLEGATO 2)

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, AD ECCEZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 816 E SS. ED ALL'ART. 1 COMMI 837 E SS. L. 160/2019 PER N. 4 ANNI.

ART. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO

1. Il presente capitolato regola i rapporti contrattuali dell'affidamento, in regime giuridico di concessione, del servizio della riscossione coattiva delle entrate comunali e dell'Unione.

Il servizio di cui trattasi ha per oggetto:

- Entrate tributarie: IMU e TARI, altre entrate tributarie di spettanza comunale eventualmente introdotte in epoca posteriore dalla legislazione;
- Entrate extra tributarie:
 - rette mensa scolastica;
 - quote trasporto scolastico
 - recupero crediti contrattuali;
 - recupero crediti per utenze;
 - recupero sanzioni per infrazioni ai regolamenti comunali;
 - recupero oneri per titoli edilizi;
 - ogni altra entrata che i comuni e l'Unione intendano affidare;
 - sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni del Codice della Strada.

E' esclusa la riscossione, volontaria e coattiva, del canone unico patrimoniale, in quanto essa forma oggetto di una distinta concessione affidata con separata gara.

2. Trattandosi di affidamento in regime di concessione amministrativa, vengono trasferite al Concessionario tutte le potestà e le funzioni pubbliche inerenti la riscossione coattiva delle entrate indicate al comma 1, con riferimento alla titolarità, direzione, coordinamento e controllo dell'intero procedimento.
3. Il Concessionario è legittimato ad emettere e notificare gli atti e ad attivare le procedure cautelari ed esecutive avvalendosi dei poteri che le disposizioni di legge vigenti riconoscono all'Ente, come specificate e dettagliate nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata dal candidato.
4. Con la predetta concessione viene altresì trasferito il rischio operativo sostanziale derivante dall'esercizio delle funzioni e dei poteri finalizzati all'incasso delle liste di carico/elenco delle posizioni tributarie/extratributarie trasmesse al concessionario; a tal fine è prevista la fissazione di un corrispettivo a favore del concessionario, determinato sulla base delle riscossioni effettivamente conseguite ed incassate direttamente dal Ente, previa emissione di regolare fattura, come stabilito dal successivo art. 3.
5. Per svolgere le specifiche attività di riscossione coattiva è necessaria:
- l'iscrizione all'albo dei soggetti/operatori economici privati abilitati ad effettuare attività di riscossione di tributi e altre entrate di Province e Comuni previsto all'art. 53, comma 1, D. Lgs. 446/1997 e o il possesso di equivalente autorizzazione valida per Imprese aventi sede in altro Stato membro dell'Unione Europea a norma dell'art. 52, comma 5, lett. b), n. 2, D. Lgs. 446/1997;
 - il possesso, per l'attività di riscossione coattiva, della certificazione di qualità Uni En Iso 9001;
 - avere alle proprie dipendenze con regolare contratto di lavoro almeno un ufficiale della riscossione, debitamente qualificato ai sensi di legge;
 - non avere in essere alcun contenzioso pendente con l'Amministrazione concedente.

6. Le attività dovranno essere realizzate improntandole a parametri di efficacia e efficienza, in base ai principi di buona fede, correttezza, legalità, trasparenza e di risultato in fase di esecuzione della concessione, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nelle previsioni legislative che regolano il presente capitolato, nella normativa di settore e nei relativi regolamenti comunali o dell'Unione, avendo particolare riguardo alle forme degli atti, alle loro modalità di notifica ed ai termini di prescrizione e decadenza dei crediti, nell'interesse dell' Ente e dei comuni associati, e dei contribuenti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine, del decoro, del prestigio, della reputazione e degli interessi dell'Unione e dei comuni facenti parte, ed evitando ogni situazione di conflitto di interessi, anche solamente potenziale.
7. Il contratto dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute nel presente capitolato, nonché delle disposizioni tutte vigenti in materia, con particolare riferimento ai criteri ambientali minimi (CAM) previsti dai seguenti decreti ministeriali, tutti rinvenibili al link <https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>
 - decreto Ministero della Transizione Ecologica n. 254 del 23 giugno 2022 dettato in tema di *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni"*;
 - decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio n. 102 del 3 maggio 2013 dettato in tema di *"Criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica"*;
 - decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio n. 261 del 17 ottobre 2019 dettato in tema di *"Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro"*;
 - decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio n. 261 del 17 ottobre 2019 dettato in tema di *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di stampa gestita; l'affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio; l'acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio"*;
 - decreto Ministero della Transizione Ecologica n. 157 del 17 giugno 2021 dettato in tema di *"Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada"*.
8. La presente concessione non è soggetta alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (Duvri), ai sensi dell'art. 26, D. Lgs. 81/2008, in quanto il servizio non si svolge presso le sedi dell'Unione e non presenta interferenze con le attività svolte dal personale comunale e con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Unione in forza di contratti differenti. Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero.

ART. 2 DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE

- 1) La concessione avrà durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero, se precedente, dalla data di attivazione del servizio, previa sottoscrizione del relativo verbale di consegna.
- 2) Alla data di scadenza del periodo di cui al comma precedente il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza alcun obbligo di preventiva disdetta da parte dell'Unione.

- 3) Nel caso in cui allo scadere del termine di efficacia finale del contratto la procedura di affidamento della concessione per il periodo successivo non fosse ancora ultimata, il Ente ha la facoltà, per garantire la continuità del servizio, che attiene alla tutela di preminenti ed indisponibili interessi pubblici (art. 53 Costituzione), di prorogare la durata per un periodo non superiore a sei mesi, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche e con le medesime modalità di espletamento del servizio in corso per il contratto scaduto. Il Concessionario si obbliga fin d'ora ad accettare la proroga.
- 4) Scaduto il termine della concessione, è fatto divieto al Concessionario di emettere nuovi atti e resta titolare e responsabile:
 - della riscossione, fino a totale recupero, dei piani di rateizzazione concessi in corso di concessione;
 - della riscossione coattiva, fino a totale esaurimento delle procedure, affidata in corso di concessione.
- 5) Per le somme incassate ai sensi delle due lettere precedenti si applicano gli stessi patti e condizioni di cui al presente capitolato ed all'offerta proposta in sede di gara.
- 6) Al fine di consentire all'Ente il monitoraggio delle riscossioni ancora in capo al Concessionario successivamente alla scadenza, il Concessionario fornisce entro trenta giorni dalla scadenza del termine ultimo di cui ai precedenti commi, apposita relazione illustrativa e dettagliata nella quale sono indicati i crediti ancora da riscuotere, le procedure attivate e da attivare, eventuali contenziosi in essere ed una previsione sulle tempistiche di chiusura delle attività. Il concessionario è altresì tenuto al rispetto di quanto previsto al successivo art. 19.
- 7) Al termine della concessione, il Concessionario si impegna a fare quanto necessario affinché il passaggio della gestione del servizio di riscossione coattiva al nuovo Concessionario avvenga con la massima efficienza, senza frapporte ostacoli e senza arrecare nocumento allo svolgimento del servizio.
- 8) Il contratto s'intenderà risolto di diritto qualora nel corso della gestione del servizio di riscossione coattiva saranno approvate disposizioni legislative che determinino l'estinzione/cancellazione dell'oggetto del contratto, mentre se saranno approvate disposizioni legislative che dovessero variarne i presupposti si procederà alla rinegoziazione delle condizioni.

ART. 3 CORRISPETTIVO

1. Il servizio di cui all'art. 1 del presente capitolato viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita nella misura risultante dall'offerta presentata in sede di gara.

Il Concessionario sarà quindi remunerato ad aggio sugli importi complessivamente riscossi a titolo di recupero del credito verso l'Amministrazione concedente, di sanzioni e di interessi moratori, nella percentuale risultante dall'offerta dell'aggiudicatario, che non potrà comunque essere superiore al 20 per cento, oltre I.V.A. ai sensi del DPR 633/1972 e al netto di spese di notifica e di procedura che saranno parzialmente a carico del contribuente secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 803, Legge 160/2019.

In particolare è posta a carico del debitore la quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore" spettante all'Unione e ai comuni afferenti, pari al 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro sessanta giorni dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300

euro, ovvero pari al 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine fino ad un massimo di 600 euro. Gli oneri di riscossione testé citati sono di esclusiva spettanza dell'Ente concedente, ma il concessionario ha diritto di percepire l'aggio nella succitata percentuale sul riscosso di codesti.

2. Il sopramenzionato aggio, nella misura % (percentuale) risultante dall'offerta presentata in sede di gara, è rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso per i crediti da entrate tributarie ed extratributarie affidate a riscossione coattiva, ad eccezione ossia al netto delle spese postali di notifica per l'attività di riscossione coattiva che saranno interamente poste a carico del debitore/contribuyente e recuperate dal Concessionario in quanto dallo stesso anticipate.
L'ente provvederà a rimborsare le sole spese di notifica sostenute dal concessionario per le procedure di recupero coattivo delle entrate risultanti infruttuose ed oggetto di annullamento per effetto di un provvedimento di sgravio o in caso di accertata inesigibilità a seguito di rendicontazione.
3. L'aggio offerto in sede di gara si applica alle quantità di posizioni/crediti tributari ed extratributari effettivamente lavorati, quindi il corrispettivo totale effettivo della concessione dipenderà dal volume delle posizioni/crediti affidati, mentre il valore della concessione indicato nel bando è presunto in relazione all'aggio massimo di aggiudicazione e alle quantità di lavorazioni stimate.
4. L'Unione riconoscerà periodicamente al Concessionario, ad esito di invio di fatture ai sensi di legge:
 - tutto quanto anticipato per le spese di notifica e di procedura, nonché tutti i diritti per l'invio e il re-invio delle comunicazioni e degli atti;
 - le spese per l'intervento nelle procedure concorsuali di cui alla tabella A del Decreto Ministeriale del Mef del 14/04/2023, comprese le spese vive sostenute per le procedure svolte necessariamente da soggetti esterni diversi dal Concessionario e funzionalmente connesse alle attività del procedimento coattivo affinché vada a buon fine;
 - le spese per le procedure esecutive di cui alle tabelle A e B del Decreto Ministeriale del Mef del 14/04/2023, se recuperate dai contribuenti, o in caso di sgravio della pretesa, da parte dell'Ente;
 - le spese per le procedure esecutive di cui alle menzionate tabelle A e B, comprese le spese vive sostenute per le procedure svolte necessariamente da soggetti esterni diversi dal Concessionario e funzionalmente connesse alle attività del procedimento coattivo affinché vada a buon fine, se recuperate dal contribuente, o in caso di discarico per inesigibilità, da parte dell'Ente.
5. Il corrispettivo di cui al presente articolo rimarrà invariato per tutto il periodo della durata del contratto e non sarà oggetto ad alcuna revisione fatto salvo il solo caso in cui intervenissero variazioni nel gettito in diminuzione, superiori al 20 per cento rispetto al gettito annuo previsto in gara, con riferimento a tutte le entrate oggetto della concessione sia a seguito di fatti contingenti imprevisi che siano oggettivamente incidenti sugli aspetti economici previsti. In tal caso l'aggio contrattuale potrà essere revisionato al fine di garantire l'equilibrio contrattuale, tenendo conto dell'andamento economico pluriennale della concessione (art. 189, comma 1, lett. a), D. Lgs. 36/2023).
6. In caso di emanazione di un provvedimento dell'Unione o dei comuni che annulla integralmente il debito del contribuente/utente iscritto nella lista di carico/elenco trasmesso al



Unione di Comuni Lombarda PRIMA COLLINA

CANNETO PAVESE – MONTESCANO – CASTANA

Provincia di Pavia

Via Casabassa n.7 – 27044 Canneto Pavese – Pavia

Tel. 0385 88021 – fax 0385 241595

e-mail: info@primacollina.it

Concessionario, l'Unione riconosce al Concessionario il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la notifica di atti della riscossione coattiva e delle procedure esecutive, previste e determinate nel loro ammontare dalla normativa per tempo vigente.

7. In caso di presentazione all'Unione di comunicazione di inesigibilità, spetta al Concessionario esclusivamente il rimborso delle spese di cui al precedente periodo.
8. Il Concessionario si impegna a comunicare i crediti inesigibili e di difficile riscossione decorsi 3 anni dalla data di loro affidamento da parte dell'Unione concedente.
9. Tutte le spese relative alle procedure esecutive sono addebitate al contribuente moroso e, una volta recuperate, rimborsate al Concessionario negli importi effettivamente sostenuti che non potranno comunque superare gli importi previsti dal Decreto Ministeriale del Mef del 14/04/2023.
10. Le spese di cui al comma 6 relative alle procedure esecutive addebitate al contribuente moroso ma non recuperate totalmente o parzialmente, nonché quelle sostenute per il recupero di somme successivamente oggetto di discarico per inesigibilità sono addebitate all'Ente solo nel caso in cui il carico delle entrate venga annullato per effetto di un provvedimento di sgravio dovuto ad errore dell'Ente, con o senza la presentazione di una richiesta di discarico totale/parziale ad opera del debitore/contribuente interessato; rimangono a carico del Concessionario qualora non vengano recuperate dal contribuente moroso e la partita debitoria non sia stata oggetto di annullamento.
11. Con l'importo dell'aggio contrattuale, il Concessionario si intende compensato di ogni e qualsiasi spesa, di qualunque natura, occorrente per la gestione del servizio. Le spese postali per l'invio degli atti ai contribuenti sono a carico degli stessi. Si esclude ogni altro corrispettivo non previsto dal presente capitolato e che non sia comunque previsto e quantificato nella normativa per tempo vigente.
12. Nei confronti di contribuenti/debitori che sono per legge in possesso di indirizzo pec, in quanto risultante da elenchi pubblici, il Concessionario è obbligato ad eseguire le notificazioni degli atti della riscossione coattiva, in prima istanza, a mezzo pec e non avvalendosi del servizio postale o di altre forme, addebitandone il relativo costo al contribuente/debitore.
13. L'amministrazione concedente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 189 comma 1 lettera a) del Codice di affidare all'aggiudicatario, nel periodo di durata contrattuale, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi. Qualora nel periodo di esecuzione del contratto il legislatore dovesse istituire nuove entrate di competenza comunale, in sostituzione o in aggiunta di quelle oggetto del presente capitolato, l'affidamento continuerà a produrre i suoi effetti fino alla naturale scadenza, agli stessi patti e condizioni. Le predette estensioni del contratto dovranno essere contenute nei limiti del quinto d'obbligo di cui al comma 9 dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.
14. Qualora nel corso di vigenza della concessione verranno introdotte nuove disposizioni legislative incidenti sulla misura dell'aggio, il Concessionario dovrà adeguarsi alle medesime a pena di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c.
15. Tutte le spese di qualsivoglia natura, nessuna esclusa od eccettuata, inerenti alla concessione, ivi comprese le spese di contratto, sono ad esclusivo carico del Concessionario e così a titolo esemplificativo, quelle per personale (costo del lavoro, formazione, sicurezza...), tasse/imposte di ogni specie, licenze di applicativi gestionali software, manutenzione e sostituzione impianti, gestione della sede operativa/sportello (acquisto/locazione, allestimento, riscaldamento, elettricità, pulizia...), veicoli/strumentazione per eventuali controlli sul territorio, spese generali (telefonia, assicurazioni e cauzioni, hardware, spedizione, materiali di consumo come stampati,

bollettari e cancelleria...), eventuale formazione aggiuntiva sulla tematica della riscossione coattiva per il personale comunale offerta nella procedura di affidamento, spese derivanti da eventuali ricorsi amministrativi o procedimenti giudiziari, ed in generale ogni altro onere non previsto dal capitolato come a carico dell'Amministrazione concedente.

16. E' a carico del concessionario la gestione dell'eventuale contenzioso, mediante la predisposizione di ogni atto relativo allo stesso, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, dovendo assicurare il necessario supporto legale, amministrativo e tecnico al fine di garantire efficace tutela in ogni grado del giudizio.

ART. 4 TERMINI DI RIVERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSE E TERMINI DI FATTURAZIONE

1. I Comuni e l'Unione provvedono ad incassare direttamente gli importi a qualsiasi titolo dovuti dai contribuenti, relativi ai servizi di cui al presente capitolato.
2. I versamenti eseguiti dai contribuenti, a fronte delle attività svolte dal Concessionario, affluiranno su specifici conti intestati ai Comuni o all'Unione che ha l'obbligo contrattuale di riversare al Concessionario dei servizi l'ammontare di propria spettanza per ogni singola entrata affidata e gestita, con cadenza mensile entro trenta giorni dal ricevimento del relativo documento contabile (fattura elettronica).
3. Sugli importi incassati l'Unione calcolerà le somme dovute a titolo di compenso/aggio per le attività svolte di spettanza del Concessionario.
4. L'Unione e i comuni associati forniscono la visibilità degli specifici conti al Concessionario al fine di consentire a quest'ultimo una dettagliata rendicontazione con cadenza mensile, predisposta con riferimento a ciascuna delle attività oggetto del presente capitolato, con l'indicazione analitica dell'importo lordo riscosso, delle voci di incasso relative alle spese di notifica degli atti della riscossione coattiva e alle spese per la gestione delle procedure esecutive e cautelari, dell'Iva ai sensi di legge e del compenso da liquidare.
5. Considerato il numero non modesto di entrate sia tributarie che extratributarie affidate al Concessionario per la riscossione coattiva, al fine di agevolare l'Unione nelle attività di controllo sulla regolarità e sulla fondatezza sia delle attività espletate dal Concessionario sia delle fatture emesse, le rendicontazioni dovranno essere distinte per ciascuna voce di entrata e le fatture dovranno essere redatte sia in maniera cumulativa sia distinguendo le singole voci di entrata per cui il Concessionario è riuscito ad ottenerne l'incasso per conto del Ente e/o ha sostenuto spese di notifica e/o di procedura.
6. Il corrispettivo dovuto sarà liquidato a fronte di emissione di un'unica fattura che dovrà essere emessa mensilmente, entro il giorno 15 del mese successivo al mese cui fanno riferimento le riscossioni.
7. L'Unione, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, qualora non vi siano rilievi e dopo aver verificato la presenza del CIG della procedura, la regolarità del DURC e la conformità alla normativa dell'art. 48-bis, Dpr 602/1973 per pagamenti di fatture di importo superiore a 5.000 euro senza considerare l'Iva in regime di split payment, corrisponderà il

compenso spettante su un conto dedicato indicato dal Concessionario, che assolverà anche all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

8. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento si intende sospeso dalla data di contestazione da parte dell'Unione. Si applicano le disposizioni del Decreto Interministeriale numero 55/2013 in materia di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione.
9. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il pagamento avverrà esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento. La società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
10. L'Unione, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dei servizi oggetto della concessione, ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti al Concessionario cui siano state contestate inadempienze, fino a quando lo stesso non si sarà adeguato agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge.

ART. 5 INDENNITA' DI MORA A FAVORE DEL CONCESSIONARIO

1. Per il ritardato versamento delle somme dovute al Concessionario, si applica un'indennità di mora pari al saggio degli interessi legali, in vigore nel trimestre di riferimento.
2. L'indennità è dovuta anche in assenza di notifica di atto di contestazione all'Unione da parte del Concessionario sul ritardato versamento del corrispettivo risultante dalla fattura inviata.

ART. 6 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Il concessionario subentra all'Unione in tutti i diritti e gli obblighi stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento dei servizi.

La ditta ha l'obbligo di organizzare i servizi con propri capitali, mezzi e personale e con organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al presente capitolato, di tutte le disposizioni di legge relative alle entrate oggetto dell'affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei relativi regolamenti comunali, nei provvedimenti approvati o assunti dagli organi di governo e/o di gestione dell'Ente.

Il concessionario deve garantire all'Unione il completo e continuo aggiornamento della banca dati relativa ai servizi oggetto del presente capitolato **tramite l'applicativo in dotazione ai comuni associati e all'Unione.**

Il concessionario si obbliga ad effettuare previsioni e statistiche a semplice richiesta del Responsabile del Servizio economico finanziario dell'Ente.

Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizio

pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese od abbandonate.

Il concessionario designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il concessionario agisce nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. 445/2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni.

1. Per effetto dell'aggiudicazione della concessione e della successiva stipula del contratto, il Concessionario subentra all'Unione e ai comuni associati in tutti i diritti e gli obblighi stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento dei servizi.
2. Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi a ogni effetto servizio pubblico (art. 358 c.p.) e per nessuna ragione, pertanto, può essere sospeso o abbandonato.
3. Il Concessionario è obbligato a farsi rappresentare, nei rapporti con l'Amministrazione, da persona idonea, munita di procura, che non versi nei casi d'incompatibilità previsti dalla legge.
4. Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare i servizi con propri capitali, mezzi e personale e con organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al presente capitolato, di tutte le disposizioni di legge relative alle entrate oggetto dell'affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei relativi regolamenti comunali, nei provvedimenti approvati o assunti dagli organi di governo e/o di gestione dell'Ente comunale.
5. Al fine di garantire che i servizi di riscossione coattiva siano condotti secondo efficienza e buon andamento, L'Ente si impegna a mettere a disposizione postazioni di lavoro e spazi adeguati con connessione internet e telefonica qualora l'Ente stesso richieda l'apertura di uno sportello per il ricevimento degli utenti. L'organizzazione dei servizi verrà espletata sulla base delle caratteristiche minime indicate nel presente capitolato.
6. Il rapporto con l'utenza dovrà essere improntato alla massima correttezza, cortesia e disponibilità, ai sensi dell'art. 10, Dpr 62/2013, tenendo conto della delicatezza delle attività di riscossione coattiva.
7. Il Concessionario deve avere una linea telefonica dedicata, per consentire ai destinatari degli atti di prendere contatto diretto con il personale del Concessionario addetto ai rapporti con il pubblico e per fornire le informazioni ed i chiarimenti necessari in relazione alla posizione debitoria dei contribuenti/debitori ovvero alle procedure cautelari ed esecutive. Deve inoltre avere un indirizzo di posta elettronica ordinaria (Peo) e un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) per consentire la trasmissione di documentazione da parte del contribuente/debitore interessato e/o da parte di ogni Ente.
8. Il Concessionario designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 81/2008.
9. Il Concessionario agisce nel generale rispetto del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), del Regolamento Ue 2016/679 (Gdpr – General Data Protection

Regulation), del D. Lgs. 101/2018 (Adeguamento della normativa nazionale al Gdpr), della Legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), del D. Lgs. 546/1992 (Codice del processo tributario), del D. Lgs. 175/2024 (Testo unico della giustizia tributaria), del D.P.R. 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), nonché del codice civile e del codice di procedura civile e loro successivi aggiornamenti nonché di ogni altra fonte normativa pertinente.

ART. 7 RICORSI

1. Il Concessionario subentra all'Unione in tutti i diritti ed obblighi inerenti le attività di riscossione coattiva ed assume la veste di funzionario responsabile anche ai fini della gestione del contenzioso pendente alla data di avvenuta decorrenza della concessione oggetto del presente capitolato.
2. Il Concessionario può farsi rappresentare, davanti alle Corti di Giustizia Tributaria, ai Giudici di Pace, ai Tribunali ordinari e alla Corte di Cassazione, da un proprio procuratore speciale debitamente qualificato, a proprie spese, comprese le spese derivanti da sentenze di condanna e per soccombenza virtuale. In nessun caso l'Unione rinfonderà gli oneri sostenuti dal Concessionario per la gestione del contenzioso, nemmeno nel caso in cui l'Unione abbia consigliato al Concessionario di costituirsi in giudizio a fronte delle osservazioni del Concessionario per cui la resistenza in giudizio si sarebbe rivelata temeraria.
3. Nel momento in cui venga proposto un ricorso da parte di un contribuente/debitore per atti legati all'attività di riscossione coattiva, il Concessionario che lo riceve è tenuto a informare con estrema sollecitudine il Servizio Comunale che ha in carico l'entrata sottesa, al fine di acquisire dal medesimo il maggior numero possibile di informazioni utili, il relativo fascicolo agli atti comunali e quanto altro il Ente ritiene necessario/opportuno far presente, in maniera da permettere all'avvocatura del Concessionario di predisporre e depositare per tempo presso la cancelleria dell'Autorità Giudiziaria adita il fascicolo processuale di parte resistente contenente le controdeduzioni, l'atto di delega all'udienza e gli allegati.
4. L'Unione ha diritto di chiedere ed ottenere dal Concessionario la copia del fascicolo processuale di parte resistente dal medesimo predisposto e depositato nonché ha diritto di essere costantemente informato sull'andamento del ricorso e del verdetto finale.
5. Laddove ritenuto necessario ai fini di una migliore difesa in giudizio, l'Unione e il Concessionario possono concordare che all'udienza di trattazione della causa potrà partecipare anche il funzionario comunale competente alla gestione dell'entrata sottesa, fermo restando che l'onere della difesa è interamente attribuito ed ascritto al Concessionario e ferme restando le norme sull'udienza a distanza.
6. Rimangono impregiudicate le disposizioni normative processuali in tema di litisconsorzio, per cui sia l'Unione e/o i comuni associati che il Concessionario sono tenuti a costituirsi nel medesimo giudizio, ciascuno per la propria parte di competenza ma mantenendo sempre una condotta collaborativa per l'esito positivo della causa.

ART. 8 ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Il Concessionario non può esentare alcuno dal pagamento delle entrate tributarie ed

extratributarie oggetto della concessione, compresi sanzioni, interessi moratori, spese di notifica ed oneri accessori previsti da leggi e regolamenti comunali, né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente stabiliti da leggi e regolamenti comunali.

2. Nel caso in cui l'Ente accerti l'indebita concessione di esenzioni e/o riduzioni, il Concessionario dovrà provvedere a versare all'Ente, entro 10 giorni dalla notifica della richiesta comunale debitamente motivata e documentata, una somma pari al doppio del mancato incasso, a titolo di risarcimento e sanzione.
3. Resta impregiudicata la facoltà dell'Ente di aderire a forme di definizione agevolata delle pendenze tributarie ed extratributarie eventualmente previste dalla legge; nel caso l'Ente aderisca, dovrà informare con sollecitudine il Concessionario affinché si regoli e si adegui per continuare le attività di riscossione coattiva.

ART. 9 CAUZIONE E PENALITA'

1. A piena garanzia delle obbligazioni assunte, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l'Unione dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione delle attività, il Concessionario è tenuto a prestare e depositare a favore dell'Unione una cauzione pari al 10 per cento del valore complessivo presunto del servizio affidato entro la data di stipula del contratto. La cauzione potrà essere costituita in uno dei modi previsti dall'art. 117, D. Lgs. 36/2023.
2. In caso di mancato versamento della cauzione dovuta dal Concessionario, non si procede alla stipulazione del contratto e l'Unione pronuncia la decadenza dell'aggiudicazione.
3. La cauzione dovrà essere mantenuta integra nel suo importo per tutta la durata dell'affidamento. Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione entro 30 giorni dalla richiesta, pena la risoluzione della concessione per inadempimento e salvo il risarcimento dei danni.
4. La cauzione sarà svincolata per il 70 per cento nei modi di legge entro 180 giorni dalla scadenza della concessione. Il restante 30 per cento sarà svincolato al termine della cessazione del servizio come disciplinato dall'art. 3 del presente capitolato. Lo svincolo avverrà solo dopo aver verificato la regolarità della gestione e successivamente alla consegna degli archivi informatici, digitali e cartacei derivanti dalle attività affidate, con i relativi tracciati record e software gestionali e comunque solo dopo che l'Unione avrà accertato che il Concessionario abbia assolto a tutte le sue obbligazioni. Nel caso in cui l'Unione accerti inadempienze a carico dell'affidatario, si rivarrà sulla cauzione prestata.
5. Resta impregiudicato per l'Unione l'esperimento di ogni azione a tutela dei propri diritti nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire eventuali danni arrecati al Ente dall'attività svolta dal Concessionario.
6. In caso di irregolarità o di mancato adempimento alle obbligazioni previste dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti (sempre che queste non comportino decadenza dalla gestione), risultanti anche dal rapporto dei competenti servizi comunali e/o da fondati reclami dell'utenza, al Concessionario possono essere inflitte, per ogni inadempienza, penali che vanno da un minimo di € 10,00 ad un massimo di € 100,00, secondo la gravità dell'inadempienza.
7. Le penalità sono comminate con provvedimento del Responsabile delle entrate comunali afferenti le irregolarità rilevate e notificate tramite pec al Concessionario, il quale dovrà rispondere per iscritto fornendo le proprie controdeduzioni entro otto giorni dalla data di ricevimento della notifica. Trascorso inutilmente tale termine si intenderà riconosciuta da parte

del Concessionario la mancanza accusatagli e saranno applicate in via definitiva le penalità previste dal presente articolo.

8. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. In caso contrario l'importo delle penali verrà trattenuto dal corrispettivo dovuto per il servizio reso. L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale a base d'asta. Qualora gli inadempimenti siano tali da comportare l'applicazione di penali in misura superiore a tale percentuale, l'Ente dichiarerà risolto il contratto per colpa del Concessionario ai sensi dell'art. 21.
9. La comminazione della penale non preclude all'Ente la possibilità di attivare altre forme di tutela dei propri diritti, specie per la rifusione del maggior pregiudizio eventualmente patito.
10. Resta fermo che laddove siano comminate penali, l'Unione non pagherà alcun corrispettivo al Concessionario per prestazioni di servizio non eseguite o non correttamente espletate.

ART.10 VARIAZIONI

1. Il Concessionario non può, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto. La concessione potrà essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio e potrà essere, altresì, oggetto di variazioni allo scopo di adeguarla a successive intervenute esigenze.
1. Integrazioni e/o variazioni saranno espressamente approvate dall'Ente. Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative, anche derivanti da scelte adottate dal Ente nell'ambito dell'autonomia regolamentare e tariffaria riconosciuta dalla legge nel campo delle entrate comunali, i servizi oggetto del presente affidamento mutino di consistenza, il Ente ha facoltà di procedere alla modifica della concessione per adeguarla alle nuove condizioni, dimensionandola alle mutate esigenze, al fine di ristabilire il sinallagma contrattuale tenendo conto dell'andamento economico pluriennale della concessione ai sensi dell'art. 189, comma 1, D. Lgs. 36/2023.

ART. 11 STAMPATI E RENDICONTI CONTABILI

1. Il concessionario deve farsi carico, a proprie spese, di predisporre e mettere a disposizione gli stampati e quanto altro necessario all'espletamento del servizio.
2. Con l'assunzione del servizio il Concessionario assume la qualifica di Agente Contabile e come tale è soggetto alla responsabilità patrimoniale ed al giudizio della Corte dei Conti, come previsto dall'art. 93, D. Lgs. 267/2000. La mancata presentazione del Conto giudiziale redatto sull'apposita modulistica approvata con Dpr 194/1996 relativo ad eventuali somme direttamente riscosse comporta la risoluzione del contratto e la denuncia del fatto alla Corte dei Conti.

ART.12 PERSONALE

1. L'aggiudicatario della concessione deve disporre di personale adeguato, per numero e competenza, a garantire il regolare e corretto svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali e adeguata e periodica formazione. A tal fine il personale impiegato dovrà essere sottoposto a training di aggiornamento sulle novità



Unione di Comuni Lombarda PRIMA COLLINA

CANNETO PAVESE – MONTESCANO – CASTANA

Provincia di Pavia

Via Casabassa n.7 – 27044 Canneto Pavese – Pavia

Tel. 0385 88021 – fax 0385 241595

e-mail: info@primacollina.it

inerenti alla riscossione coattiva delle entrate in gestione (legislazione, prassi e giurisprudenza).

2. L'aggiudicatario designa, dandone comunicazione tempestiva all'Unione:
 - a) un responsabile locale per la gestione generale dei servizi oggetto di concessione;
 - b) un Funzionario Responsabile per la gestione specifica del servizio di riscossione coattiva, anche alla luce delle nuove disposizioni di cui alla Legge 160/2019.
3. Il personale utilizzato per la gestione dei servizi dovrà essere assunto dal concessionario con contratto di lavoro subordinato nel rispetto del CCNL di riferimento e di eventuali e vincolanti accordi collettivi decentrati integrativi vigenti nella zona/compartimento territoriale di pertinenza.
4. L'Unione potrà richiedere al Concessionario in qualsiasi momento l'esibizione della documentazione in materia di assolvimento degli obblighi gravanti sul datore di lavoro con particolare riferimento agli obblighi previdenziali ed assicurativi, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. A tal fine, l'Unione acquisirà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo al Concessionario sia all'atto dell'affidamento sia quando risulti opportuno al fine del pagamento dei corrispettivi dovuti (salvo il termine di validità legale del DURC).
5. Nel caso di ottenimento di DURC negativo per due volte consecutive il Rup comunale (Responsabile unico di progetto) proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni eventualmente corredate da documenti.
6. In generale l'Unione potrà chiedere al Concessionario, in qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione contrattuale, informazioni sul personale utilizzato (copia dei contratti di lavoro e ogni altra documentazione/informazione connessa), con riserva di segnalare agli enti competenti eventuali irregolarità riscontrate.
7. Il Concessionario adotta inoltre, nella gestione del servizio, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto del D. Lgs. 81/2008.
8. L'Unione è estranea ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Unione.
9. Il Concessionario dovrà trasmettere all'Unione, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo degli operatori impiegati, con indicazione delle qualifiche professionali. In caso di eventuali sostituzioni o integrazioni, il Concessionario dovrà aggiornare detto elenco entro e non oltre 5 giorni successivi. Per il personale per cui il Concessionario abbia eventualmente dichiarato in sede di presentazione dell'offerta precedenti esperienze lavorative e/o titoli di studio, dovrà altresì prodursi ogni informazione/documentazione utile per consentire la verifica del permanere di tali caratteristiche (datore di lavoro e/o istituto, periodo di svolgimento, descrizione mansioni svolte, titolo di studio, copia attestato scolastico, ecc.).
10. Per assicurare gli aspetti legati alla conoscenza e alla continuità delle attività e perché le figure incaricate possano costituire punti di riferimento stabili per il direttore dell'esecuzione e si possa consolidare un gruppo di operatori esperti, il Concessionario dovrà garantire la continuità delle attività tramite l'impiego, nel limite del possibile, del medesimo personale limitando al minimo indispensabile il turn-over.
11. Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, ai doveri di condotta richiamati nel Dpr 62/2013, nonché nel codice di

comportamento specifico dei dipendenti dell'Unione concedente, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nei Patti di Integrità.

12. Il Concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti. Il Concessionario dovrà richiamare, sanzionare e, se necessario o richiesto per comprovati motivi, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta responsabile ed adeguata alla tipologia del servizio prestato. Il Concessionario dovrà provvedere alle richieste dell'Ente entro e non oltre venti giorni, salvo comprovati ed eccezionali motivi che il Concessionario ha l'onere di dimostrare e/o documentare a giustificazione della condotta temporaneamente assunta dal proprio personale nei confronti dell'utenza e/o del personale dell'Ente.

ART. 13 CLAUSOLA SOCIALE

1. Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea
- la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 - le pari opportunità generazionali e di genere;
 - l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate;
 - l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

ART. 14 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO VERSO TERZI - POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione Comunale e gli organi comunali da ogni responsabilità amministrativa, civile, contabile e penale, diretta e/o indiretta, verso terzi, per danni di qualunque genere arrecati alle persone, agli animali o alle cose derivanti sia dalla propria attività di gestione sia da mancato compimento delle attività dovute dal presente rapporto concessorio.
2. Il Concessionario, almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, è tenuto a produrre all'Unione una copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l'Amministrazione dalla Responsabilità civile verso terzi per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta. Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 ed essere stipulata con primaria compagnia assicurativa debitamente autorizzata ai sensi delle normative vigenti.
3. Eventuali franchigie e/o scoperti presenti in polizza non dovranno essere opponibili a terzi. La copertura assicurativa dovrà inoltre garantire le responsabilità proprie, dirette ed indirette, per i danni cagionati a terzi dal Concessionario. L'Ente dovrà infine essere ricompreso nel novero dei "terzi" per danni cagionati dal Concessionario all'Ente stesso.
4. Il Concessionario si impegna a mantenere valida ed efficace la copertura assicurativa di cui al precedente comma 2 per l'intera durata della concessione. A tal proposito, su richiesta dell'Ente, dovrà fornire idonea documentazione.

ART. 15 RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

1. Il Concessionario adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite a seguito della gestione dei servizi, la pertinenza delle informazioni raccolte, la correttezza del trattamento dei dati personali e la sicurezza delle banche dati.
2. Essendo il Concessionario annoverabile alla stregua di incaricato di pubblico servizio secondo

l'art. 358 c.p., ai fini penali il medesimo può incorrere nei delitti di cui agli artt. 325/326 c.p. in caso di inottemperanza a quanto indicato al comma 1.

3. Il Concessionario assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati in conformità e nel rispetto della normativa prevista in materia dei dati personali dal regolamento UE 2016/679 e dal D. lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
4. Tutte le notizie, informazioni e dati in possesso del Concessionario in ragione dell'attività affidategli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio in analogia a quanto prescritto dall'art. 35, D. Lgs. 112/1999.
5. Il Concessionario è tenuto a predisporre tutte le misure tecnologiche e i processi organizzativi atti a ripristinare i sistemi dati e le infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a fronte di gravi emergenze, assicurando la riattivazione funzionale dei sistemi nei tempi previsti dalla predetta normativa.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. 196/2003 si informa che:
 - la richiesta di dati in sede di acquisizione delle richieste di offerta è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di affidamento e per l'eventuale stipula e gestione del contratto;
 - il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste;
 - l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra implica l'esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento e l'impossibilità di procedere alla stipula del contratto;
 - i soggetti o le categorie cui possono essere comunicati i dati sono: il personale dell'Unione coinvolto nel procedimento; i partecipanti alla procedura di gara; ogni altro soggetto interessato ai sensi della Legge 241/1990; altri soggetti della Pubblica Amministrazione.
7. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Unione in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
8. Acquisite, ai sensi del citato art. 13, D. Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.
9. I diritti dell'interessato sono quelli previsti dal regolamento UE 2016/679 e dall'art. 7, D.Lgs. 196/2003 e smi.

ART. 16 VIGILANZA E CONTROLLO

1. In relazione alle attività oggetto del presente capitolato, il Concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che l'Unione riterrà opportuno eseguire o fare eseguire ed a fornire all'Ente stesso tutte le notizie ed i dati che le saranno richiesti, nei termini stabiliti dall'Ente.
2. L'Unione ha il potere di procedere a mezzo di propri organi ad ogni forma di controllo e di esame degli atti di ufficio. Il Concessionario per mezzo di un suo incaricato dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo ritenuto opportuno e dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta dall'Ente.

ART. 17 OBBLIGHI DELL'ENTE

1. L'Ente deve consegnare al Concessionario i flussi di carico delle entrate da riscuotere coattivamente, per le quali non siano ancora scaduti i termini di prescrizione. La trasmissione potrà avvenire tramite elenchi o per singole posizioni, in formato cartaceo o a mezzo strumenti informatici. Alla ricezione dei flussi di carico, il Concessionario deve rilasciare all'Ente una ricevuta sottoscritta che comprova la regolare trasmissione.
2. Gli elenchi dei contribuenti dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la corretta gestione della pratica: generalità del contribuente/debitore con relativo codice fiscale/partita iva, data in cui il credito è divenuto liquido, certo ed esigibile, importo del credito originario, importo di eventuali maggiorazioni, sanzioni e accessori previsti dalla legge e dai regolamenti comunali, eventuali interessi moratori, numeri e riferimenti dell'atto impositivo/titolo esecutivo che legittima il recupero coattivo del credito e relativa notifica, eventuali soggetti coobbligati destinatari dell'atto, etc.... Il computo aggiornato degli ulteriori interessi di mora maturati fino alla data di effettiva riscossione, se dovuti, verrà effettuato dal Concessionario in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti comunali vigenti.
3. L'Ente provvederà, altresì, ad individuare uno o più coordinatori, aventi competenze specifiche, i quali garantiranno un utile e fattivo collegamento tra il Concessionario e l'Ente.
4. Su richiesta del Concessionario, se ritenuta fondata dall'Ente, quest'ultimo metterà a disposizione del primo i propri software gestionali delle varie entrate tributarie ed extratributarie, con facoltà di sola visualizzazione dei dati, nonché le eventuali banche dati di cui dispone il Ente, fermo restando che l'Ente attiverà per il Concessionario una utenza per le banche dati di Siatel.

ART. 18 OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario, alla scadenza del contratto o al momento della decadenza o della risoluzione anticipata del medesimo, non potrà più emettere nuovi atti relativi alla riscossione coattiva, salvo quanto previsto al comma successivo.
2. Il Concessionario rimane il soggetto titolato a portare a termine tutte le iniziative necessarie alla realizzazione coattiva del credito per partite debitorie trasmesse dall'Ente durante il periodo contrattuale riconducibili al suo operato, nonché a portare a compimento l'attività giudiziale/contenziosa iniziata prima del termine del contratto. Qualora l'attività di riscossione coattiva richieda invio di atti e/o comunicazioni all'utenza, sarà cura del Concessionario, con oneri a suo carico, provvedere a tali attività, incluse le procedure di postalizzazione e/o notifica.
3. Qualora le iniziative attivate per il recupero coattivo degli insoluti risultassero infruttuose, antieconomiche e/o inesigibili, il concessionario presenterà motivato documento di scarico.
4. Il Concessionario, nei 60 giorni successivi alla scadenza della concessione, è obbligato a consegnare all'Ente le banche dati aggiornate relative all'ultima gestione, su supporto informatico, secondo il tracciato record indicato dall'Ente. È tenuto, inoltre, alla consegna dell'elenco delle procedure di riscossione coattiva iniziata, o da iniziare, relativamente agli atti notificati o azioni intraprese in sede esecutiva, che è obbligato a proseguire fino a recupero effettuato o all'acclarata inesigibilità delle imposte ed accessori dovuti dagli utenti morosi. Si impegna inoltre ad attivare con modalità internet un accesso all'Ente per la consultazione online del gestionale utilizzato per la gestione coattiva delle entrate affidate, disponibile 24h su 24, per i successivi cinque anni. Ogni onere relativo all'attuazione del presente punto è a carico del Concessionario.
5. Resta fermo che l'Ente riconoscerà al Concessionario il compenso di cui ne avrà maturato il

diritto per le azioni di riscossione coattiva portate a buon esito oltre la scadenza della concessione ex comma 2.

ART. 19 CAUSE DI RISOLUZIONE - RECESSO

1. La concessione potrà essere risolta anticipatamente, con motivata determinazione del Responsabile del servizio economico finanziario, nel caso di continue irregolarità o abusi verificatisi nell'espletamento dei servizi, previa contestazione delle inadempienze alla ditta concessionaria ed assegnazione alla stessa di un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni.
2. L'Amministrazione si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili a colpa al Concessionario.
3. Tutte le clausole del presente capitolato sono essenziali e pertanto ogni inadempienza può produrre la risoluzione della concessione stessa, previa diffida scritta.
4. L'Amministrazione può risolvere la concessione senza formalità alcuna nei seguenti casi:
 - decadenza dalla gestione nei casi previsti dall'art. 13 del D.M. Finanze 289/2000;
 - non aver iniziato (in tutto o in parte) i servizi affidati alla data fissata;
 - aver commesso gravi abusi, palesi disservizi, evidenti irregolarità o frode nella gestione;
 - cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento/liquidazione giudiziale, stato di moratoria e conseguenti atti dissequestro, pignoramento ecc.. a carico del Concessionario;
 - cancellazione del Concessionario dal Registro Imprese della Cciaa;
 - sospensione o abbandono (in tutto o in parte) dei servizi affidati;
 - violazione del divieto di cessione totale o parziale del contratto e di subappalto dello stesso;
 - inottemperanza agli obblighi normativi di trasparenza e riservatezza;
 - ogni altra inadempienza che renda palesemente impossibile la prosecuzione dell'affidamento.
5. E' facoltà dell'Ente recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 190, comma 4, D. Lgs. 36/2023, previo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e di un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 5 per cento degli utili previsti dal piano economico finanziario. Il recesso produce effetti da quando l'Ente paga le citate somme.
6. Il Concessionario può demandare di recedere dal contratto solamente in caso di impossibilità di eseguire totalmente le prestazioni di servizio per causa al medesimo non imputabile, secondo gli artt. 1218/1256/1463 c.c., dandone preavviso all'Ente di almeno 20 giorni. Per la regolazione dei rapporti patrimoniali si applica il comma 5.
7. In caso di risoluzione o di recesso l'Ente ha diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio, compresa la facoltà di prendere temporaneo possesso dell'ufficio del Concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto, salvo regolamento dei conti.
8. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice di comportamento dell'Unione, il concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si

impegnano, pena la risoluzione della concessione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili;

9. Il concessionario si impegna, altresì, a conoscere ed accettare, osservare e far osservare a tutti i dipendenti e/o collaboratori, pena la risoluzione del presente contratto, le disposizioni previste dal patto di integrità in materia di Contratti Pubblici dell'Unione.

ART. 20 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

1. E' vietata al Concessionario la subconcessione e la cessione totale o parziale del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea.
2. Considerata la particolare natura pubblicistica delle attività oggetto di concessione, che attengono a primari interessi di rango costituzionale (art. 53 Costituzione), il Concessionario è obbligato ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, anche solo parziale.
3. Il verificarsi di un evento tra quelli sopra menzionati, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà in via immediata la decadenza dell'affidamento e lo scioglimento del contratto senza altre formalità a carico dell'Ente concedente che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento.
4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), D. Lgs. 36/2023.
5. Il subappalto è ammesso esclusivamente per i servizi di imbustamento e di conseguente postalizzazione via raccomandata a/r con busta verde (atti giudiziari Legge 890/1982) e con busta bianca (notifica diretta ordinaria), alle condizioni dettate dagli artt. 119/188, D. Lgs. 36/2023.

ART. 21 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 136/2010.
2. Il mancato adempimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla stessa legge.
3. Le spese contrattuali e ogni altro onere conseguente, previsto dalla vigente legislazione fiscale, come imposta di registro e di bollo, sono ad esclusivo carico del Concessionario e costui, dopo averle versate, dovrà consegnare le ricevute quietanzate di avvenuto pagamento all'Ente.
4. La stipulazione del contratto, sarà stipulato in modalità elettronica con firma digitale mediante scrittura privata con spese contrattuali a carico dell'aggiudicatario previa presentazione della cauzione definitiva e non si applicherà il termine dilatorio di stipulazione (stand still period) di cui all'art. 55, D. Lgs. 36/2023 essendo di importo sottosoglia.

ART. 22 FORO COMPETENTE

1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione, efficacia, applicazione, esecuzione, recesso o risoluzione del contratto relativo al presente servizio e per le quali si faccia ricorso all'Autorità Giudiziaria il foro territorialmente competente è quello di Pavia.

2. È esclusa la clausola arbitrale, intesa sia come compromesso che come clausola compromissoria.
3. Le eventuali controversie di cui sopra, prima di essere devolute all'Autorità Giudiziaria, dovranno essere, per quanto possibile, oggetto di tentativo di composizione bonaria stragiudiziale tra le parti.

ART. 23 NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, a quelle civilistiche, di procedura civile e ai regolamenti e tariffe comunali, con particolare riferimento all'area tematica della riscossione coattiva.

ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI E ACCESSO AGLI ATTI

1. Il Concessionario adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite a seguito della gestione dei servizi, la pertinenza delle informazioni raccolte e la correttezza del trattamento e sicurezza delle banche dati.
2. Il Concessionario assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati in conformità e nel rispetto della normativa prevista in materia di dati personali dal regolamento UE 2016/679 e dai D. Lgs. 196/2003 e 101/2018.
3. Tutte le notizie, informazioni e i dati in possesso del Concessionario in ragione dell'attività affidategli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio in analogia a quanto prescritto dall'art. 35, D. Lgs. 112/1999 e dagli artt. 325/326 c.p.
4. Il Concessionario è tenuto a predisporre tutte le misure tecnologiche e i processi organizzativi atti a ripristinare i sistemi dati e le infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a fronte di gravi emergenze, assicurando la riattivazione funzionale dei sistemi nei tempi previsti dalla predetta normativa.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. 196/2003 si informa che:
 - la richiesta di dati in sede di acquisizione delle offerte è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di affidamento e per l'eventuale stipula e gestione del contratto;
 - il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste;
 - l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra implica l'esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento e l'impossibilità di procedere alla stipula del contratto;
 - i soggetti o le categorie cui possono essere comunicati i dati sono: il personale dell'Unione concedente coinvolto nel procedimento di evidenza pubblica; i partecipanti alla procedura; ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 241/1990; altri soggetti della Pubblica Amministrazione comprese le Autorità Amministrative Indipendenti, segnatamente Anac.
6. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Unione concedente in maniera da garantirne la protezione e la riservatezza nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
7. Acquisite, ai sensi del citato art. 13, D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., le sopra riportate informazioni con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.
8. I diritti dell'interessato sono quelli previsti dal regolamento UE 2016/679 e dall'art. 7, D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
9. Il diritto di accesso agli atti amministrativi della procedura di evidenza pubblica

	Unione di Comuni Lombarda PRIMA COLLINA CANNETO PAVESE – MONTESCANO – CASTANA Provincia di Pavia Via Casabassa n.7 – 27044 Canneto Pavese – Pavia Tel. 0385 88021 – fax 0385 241595 e-mail: info@primacollina.it
--	---

finalizzata all'individuazione del Concessionario e alla stipula del contratto è retto dagli artt. 35/36, D. Lgs. 36/2023.